

## **NOTA TECNICA AIEL: CORRETTA APPLICAZIONE DELLA UNI 10389-2**

---

Con la pubblicazione della norma tecnica UNI 10389-2, in aprile 2022, «Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato», sono aumentate molto le richieste di chiarimento sulla sua corretta applicazione.

Con l'obiettivo di fornire delle indicazioni corrette agli operatori della filiera legno-energia, AIEL ha richiesto un chiarimento al CTI al quale è seguita una risposta ufficiale che si riporta integralmente di seguito.

*Va subito premesso che la norma UNI 10389-2, come le altre norme tecniche, non obbliga ad effettuare misurazioni dei parametri della combustione, bensì fornisce la procedura per effettuarle qualora tali misurazioni siano richieste dalla legislazione nazionale, regionale o locale, che ne stabilisce anche i valori limite.*

*Lo scopo della norma (punto 1) è quello di consentire la misurazione della depressione in camino/canale da fumo, l'analisi dei prodotti della combustione e, per alcuni apparecchi, il rendimento di combustione. A tale fine definisce diverse procedure; per quanto concerne l'analisi dei prodotti della combustione, per garantire la riproducibilità e la ripetitività della procedura, richiede (punto 5.7.3) che tutte le misurazioni relative vengano effettuate contemporaneamente, con un analizzatore multifunzione, durante un periodo di tempo in cui la combustione è considerata "a regime", vale a dire stabile.*

*Per quanto riguarda la determinazione del rendimento di combustione, si utilizzano tutti i parametri rilevati nell'analisi dei prodotti della combustione ad eccezione proprio della concentrazione di NO; pertanto, se l'obiettivo dell'operatore è quello di determinare il rendimento di combustione, su richiesta dell'Autorità competente o per valutare la necessità di migliorare l'efficienza del generatore di calore, la misurazione della concentrazione di NO non è necessaria; lo è invece quando l'obiettivo è quello di controllare, nei casi richiesti dalla legislazione nazionale (D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.) o da eventuali provvedimenti regionali o locali, che tale concentrazione non superi i valori prescritti.*

Per maggiori informazioni e dettagli contattare: [francescato.aiel@cia.it](mailto:francescato.aiel@cia.it)